

21. VARIE ED EVENTUALI

21a) Compensi al personale tecnico amministrativo per partecipazioni a commissioni e altri incarichi istituzionali

Il Direttore Generale fa presente che la magistratura amministrativa e contabile nel corso degli ultimi anni ha ripetutamente affermato, nei confronti del personale contrattualizzato, il principio alla omnicomprensività della retribuzione, in base al quale risulterebbe illegittima e causa di danno erariale l'erogazione di eventuali compensi aggiuntivi rispetto alla retribuzione principale ed accessoria contrattualmente prevista, per lo svolgimento di attività che, anche se rese a titolo occasionale e straordinario nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza, siano comunque da considerarsi rientranti nei compiti istituzionali. Ciò, dunque, in osservanza del carattere inderogabile della struttura della retribuzione dei pubblici dipendenti rispetto a quanto stabiliscono i relativi contratti collettivi, in virtù del combinato disposto dell'art. 2, terzo comma, e dell'art.45, primo comma, del D. Lgs. 165/2001.

Tra queste attività vengono fatte rientrare in particolare la partecipazione a commissioni di concorso e di gara (cfr. al riguardo la Sentenza n. 348/2012 Corte dei Conti Campania).

Tale principio dovrebbe essere necessariamente esteso alle analoghe partecipazioni a commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, a commissioni elettorali e ad altre commissioni interne, ad attività relative alla vigilanza, alla partecipazione al Salone dello studente e, in generale, a tutti i compensi per attività similari.

Viene ritenuta al riguardo ammissibile la corresponsione del solo lavoro straordinario che si sia reso necessario per lo svolgimento di tali attività e non assumerebbe rilievo neanche il fatto che i dipendenti siano stati eventualmente designati *intuitu personae* (ove ciò sia dimostrato negli atti) e non *ratione officii* (cfr. al riguardo la recente Sentenza, particolarmente restrittiva, n. 348/2012 della Corte dei Conti Campania riguardante commissioni di gara).

La corresponsione di compensi per lavoro straordinario è ovviamente esclusa, per espressa previsione contrattuale, per il personale Dirigente e di categoria EP.

Questa Amministrazione aveva già provveduto, con la nota del Servizio Affari Generali e Risorse Umane prot. n. 1841 del 28.2.2012, a dare disposizioni maggiormente restrittive al riguardo, in modo da prevedere l'eventuale erogazione di tali tipologie di compensi solamente nei casi in cui le attività venissero effettuate dal dipendente al di fuori dell'orario di lavoro.

Tuttavia, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra evidenziato, anche se tali attività sono svolte da parte del dipendente al di fuori dell'orario di lavoro, non verrebbe meno la possibile illegittimità sostanziale dell'erogazione dei compensi, soprattutto in considerazione del fatto che le stesse debbano considerarsi comunque rientranti nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Amministrazione di appartenenza.

Il Consiglio di Amministrazione,

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il vigente CCNL Area VII del personale dirigenziale delle Università;

VISTO il vigente CCNL relativo al personale tecnico amministrativo del comparto università;

VISTA la delibera C.d.A. del 06.04.2000 riguardante il compenso al Funzionario Amm.vo per operazioni di segreteria nelle Commissioni giudicatrici degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni);

VISTA la delibera C.d.A. del 25.09.2002 (adeguamento delibera C.d.A. del 17.09.1997) riguardante il gettone di presenza per Commissioni di gara;

VISTA la delibera C.d.A. del 25.09.2002 riguardante i gettoni di presenza per seggi e commissioni elettorali;

VISTA la delibera C.d.A. del 14.3.2003 riguardante la determinazione dello stesso compenso previsto per seggi e commissioni elettorali per la partecipazione a Manifestazioni e Salone Studente.

VISTA la nota del Servizio Affari Generali e Risorse Umane prot. n. 1841 del 28.2.2012;

VISTA la consolidata giurisprudenza della magistratura amministrativa e contabile maturata in questi ultimi anni;

delibera che, a decorrere dall'anno 2014 non possono essere erogati compensi aggiuntivi, né ai Dirigenti, né al personale tecnico amministrativo con contratto di lavoro alle dipendenze dell'Università degli Studi della Tuscia per la partecipazione a commissioni di concorso, di gara, giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, elettorali e ad altre commissioni interne, per attività relative alla vigilanza, alla partecipazione al Salone dello studente ed in generale per altre attività simili rientranti nei compiti istituzionali dell'Amministrazione.

A decorrere dall'anno 2014 cessano di avere efficacia nei confronti del suddetto personale con contratto di lavoro alle dipendenze dell'Università degli Studi della Tuscia, le pregresse delibere del Consiglio di Amministrazione (**All. 12**) nelle parti riguardanti la determinazione dei compensi.

A decorrere dall'anno 2014 cessa di avere efficacia la nota del Servizio Affari Generali e Risorse Umane prot. n. 1841 del 28.2.2012 nella parte in cui prevede l'eventuale erogazione di tali tipologie di compensi qualora le attività siano effettuate dal dipendente al di fuori dell'orario di lavoro.

Fino alla data di comunicazione della presente delibera, tenuto conto dell'affidamento riposto dal personale, in fase di accettazione degli incarichi, vista la circolare richiamata in premessa, possono essere liquidati i compensi al personale tecnico-amministrativo solo nei casi in cui le attività in argomento, in ottemperanza a quanto disposto con la nota del Servizio Affari Generali e Risorse Umane prot. n. 1841 del 28.2.2012, siano state svolte al di fuori dell'orario di lavoro.